

Barbara Malaisi

Università di Macerata
barbara.malaisi@unimc.it

 <https://orcid.org/0000-0003-2226-7841>

NON È UN LINGUAGGIO PER DONNE: LE PAROLE DEL DIRITTO TRA RESISTENZE E OPPORTUNITÀ

Not a language for women: The words of law between resistances and opportunities

ABSTRACT

The legal language is a complex specialist language anchored in an established linguistic tradition and resistant to change, even when this would be more than appropriate, as in the case of adaptation to an increasingly widespread social sensitivity towards the use of gender-inclusive language. Italian law is strongly oriented to the use of overextended masculine and the rules on gender language, in addition to not covering all levels of normative production, are soft law rules whose transgression has no consequences at the legal level. The essay reflects on the need to positivize some minimum ways of writing law that are respectful of gender, in a democratic and truly inclusive perspective.

KEYWORDS: legal language, gender-inclusive language, democracy

1. LINGUAGGIO GIURIDICO E LINGUAGGIO DI GENERE: UNA BREVE INTRODUZIONE

I testi normativi, a qualunque livello della gerarchia delle fonti essi si collochino, sono testi complessi, non v'è dubbio: pur essendo ancorati al linguaggio comune e alla realtà che disciplinano, essi richiedono l'inevitabile utilizzo di termini specialistici e comportano, in generale, una tendenziale invariabilità stilistica, elementi che rendono ogni intervento innovativo o semplificatorio di tale linguaggio, paradossalmente, molto difficile. Intervenire a modificarlo, infatti, seppur in senso migliorativo, è un'operazione che si scontra con quella che chiameremo "l'area critica delle 3 T" del linguaggio giuridico genericamente inteso: tradizione, tecnicismi, tortuosità. Quanto al primo aspetto, vi è da rilevare come il peso di una tradizione linguistica consolidata nel tempo lo renda poco permeabile al cambiamento, eccezion fatta per i numerosi anglicismi entrati a tal punto nel linguaggio comune da essere impiegati anche nei testi giuridici; quanto al secondo, è evidente che certi concetti possono essere espressi solo mediante una terminologia specialistica, che

tuttavia, pur conferendo precisione al discorso, talvolta sfocia nell'inutile oscurità di modi di dire formulaici, espressioni desuete, citazioni latine (Fiorentino 2007<2022?>: 101); quanto al terzo, infine, esso concerne la sintassi del periodo, spesso contraddistinta da costruzioni linguistiche di difficile lettura e comprensione. Questi tre aspetti del linguaggio giuridico, di regola, convivono in ogni testo normativo ed è dal loro sommarsi che si generano spesso rilevanti problematiche interpretative, non solo per i non addetti ai lavori. Inoltre, spingono i testi a un livello di complessità tale che qualsiasi tentativo di modifica o di adeguamento a nuove istanze linguistiche sociali si trasforma in un'impresa.

Un testo normativo, ancor prima di configurarsi quale atto politico, è un vero e proprio atto comunicativo, di relazione, che ingloba al suo interno una precisa scala di valori e la restituisce sotto forma di comando autoritativo ai consociati. Tali valori non vengono espressi solo tramite i contenuti, ma anche mediante le scelte linguistiche che si assumono per veicolarli. Il cosiddetto “maschile neutro” è una di tali scelte, che può senz'altro essere riconsiderata alla luce della rinnovata sensibilità sociale nei confronti delle questioni di genere.

Pur nella brevità del presente contributo e con riserva di approfondire in altre sedi le importanti tematiche qui appena evocate, si cercherà di sintetizzare lo stato dell'arte relativo all'utilizzo di un linguaggio rispettoso del genere nell'ambito della produzione normativa dell'ordinamento italiano, che si vedrà non essere del tutto insensibile al tema, eppure neanche sufficientemente convinto della profonda rilevanza di esso ai fini della costruzione di una società inclusiva e democratica.

2. ABRACADABRA, O DELLA PAROLA CHE CREA LA REALTÀ

Come si legge nella Treccani on-line, “abracadabra” è un termine inintelligibile per sé stesso, frequentemente usato nella magia mistica antica, sulla cui etimologia, tuttavia, sono state avanzate varie ipotesi, una delle quali parrebbe fare riferimento alla capacità generatrice della parola. Pur non essendovi fonti certe sul punto, e dunque prendendo la cosa per ciò che è – una mera suggestione –, da essa scaturisce comunque l'interessante considerazione secondo la quale nel linguaggio risiede il potere di contribuire a costruire una certa immagine della realtà, a obliterarne alcuni aspetti o sottolinearne altri, mai, però, essendo neutro rispetto a essa. Le parole del discorso, in particolare quello pubblico, sono i mattoni sui quali si erigono la coscienza individuale e quella sociale, ragion per cui andrebbe loro tributata un'attenzione ben maggiore di quanto non si faccia. Il linguaggio non è mai solo una questione individuale, bensì anche, sempre, collettiva, poiché consente la strutturazione di rapporti interpersonali fondati sulla condivisione di un sentire linguistico comune, una sorta di patto sociale che stabilisce cosa esiste e cosa no, cosa è accettabile e cosa non lo è.

Per ciò che attiene, nello specifico, al genere, non pare dunque un caso che alla base della cosiddetta “piramide della violenza” elaborata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, culminante nell'omicidio, vi sia l'utilizzo di un linguaggio discriminatorio e sessista, non a torto considerato il primo grado della violenza di genere, che, va sottolineato, non si manifesta soltanto con ciò che si dice e nel modo in cui lo si fa, ma anche

attraverso quanto non viene detto, vale a dire oscurato, omesso, elicitato. Le assenze, in questo caso, valgono tanto quanto le presenze. Ciò che non viene nominato non esiste (Robustelli 2008; Abbatecola 2016: 141; Gheno 2021) o è relegato a un ruolo secondario, tralasciabile, ignorabile. Anche il linguaggio omissivo, a parere di chi scrive, può essere considerato come violento.

Dunque, se in linea generale riflettere sul linguaggio significa riflettere su ciò che si considera importante, degno di essere comunicato e protetto, in particolare, farlo in riferimento alle tematiche di genere significa tentare di capire a che punto si sia con la parità tra uomini e donne e stimare lo spazio che la società nel suo complesso sia disposta a riconoscere al “secondo sesso” (De Beauvoir 1961). Tramite l’utilizzo di un linguaggio appropriato, si può contribuire a costruire una società inclusiva e orientata all’uguaglianza – che, vale la pena sottolinearlo, si nutre della tutela e della valorizzazione della differenza, non della sua eliminazione – e, al medesimo tempo, a decostruire stereotipi nocivi e privi di qualsiasi fondamento scientifico. Il perseguimento dell’inclusività linguistica nel parlato e nello scritto appare, così, funzionale al riconoscimento del femminile in tutti gli ambiti – ma, segnatamente, in quello lavorativo e professionale – della vita, pubblica e privata. Appare, peraltro, bizzarro che si debba stare a disquisire di un argomento facilmente superabile facendo riferimento alla grammatica italiana, che ben prevede il maschile e il femminile e non il cosiddetto, abusatissimo, “maschile neutro”, o “inclusivo”, o “universale”, o “sovrasteso”, ma anche tale difficoltà è da intendersi come lo specchio di un contesto sociale che ancora oggi fatica enormemente a staccarsi da una *forma mentis* androcentrica e tendente a ricondurre l’intera esperienza umana a quella prettamente maschile, assunta come paradigma universale, nonostante gli innegabili progressi socio-culturali compiuti a partire dagli anni Ottanta, quando il tema del linguaggio inizia a diventare uno dei cardini delle politiche di parità, nella piena consapevolezza del fatto che “toccare la lingua è come toccare la persona stessa” (Sabatini 1987: 97).

Sono del 1987 le notissime riflessioni di Alma Sabatini sul punto, la quale afferma con chiarezza come per parità non debba intendersi l’adeguamento alla norma “uomo”, bensì “la reale possibilità di pieno sviluppo e realizzazione per tutti gli esseri umani nelle loro diversità”. In tale prospettiva, è di grande rilevanza la riflessione sul linguaggio come strumento di potere mediante cui si tende a riprodurre e perpetuare un assetto specifico di rapporti sociali basati sull’idea assiomatica di un modello dominante, quello androcentrico e patriarcale, rispetto al quale tutte le altre soggettività vengono misurate e al quale vengono normalmente assimilate. E però, così come un certo tipo di scelte comunicative può essere veicolo di stereotipi e pregiudizi, allo stesso modo un diverso approccio a esse – aperto, inclusivo, rispettoso delle differenze – può diventare occasione di ripensamento e consapevolezza sul modello sociale di relazioni che si intende rappresentare tramite il linguaggio utilizzato, il cui potenziale trasformativo è indubbio (Baldin 2016: 75). Come ben è stato argomentato, la lingua è uno “strumento di riconoscimento dei cambiamenti” ed è utile a favorire le opportune modifiche della realtà. Il riconoscimento delle differenze di genere parte, in primo luogo, dalla lingua, che “descrive, marca, scompone tali differenze. Non è quindi una questione marginale, ma centrale. È questione del riconoscimento di chi parla e viene chiamato. Se non si riconosce questo, difficilmente la situazione e la percezione cambieranno” (Cavagnoli 2020; Poggi 2022: 12).

Nel momento in cui il linguaggio di genere diviene uno strumento politico di rivendicazione di esistenza, di spazio e di visibilità, anche il linguaggio giuridico, a qualsiasi livello esso si esprima – costituzionale, legislativo, amministrativo –, finisce per dover essere analizzato ed eventualmente criticato dal punto di vista della sua conformità al rispetto del genere, essendo la norma giuridica il mezzo attraverso il quale la politica persegue in concreto gli interessi del gruppo sociale organizzato (Poddighe 2020: 10–11).

3. IL LINGUAGGIO GIURIDICO DI GENERE E IL MANTELLO DELL'INVISIBILITÀ

Se già è complesso ragionare di linguaggio comune non discriminatorio, il passaggio all'indagine sul linguaggio *giuridico* non discriminatorio lo è ancora di più, stante il fatto che si tratta di un linguaggio tecnico, formale e scarsamente plasmabile rispetto a evoluzioni linguistiche che ne sollecitano l'adeguamento a nuove istanze sociali. Eppure, il diritto è un fenomeno linguistico (Guastini 2006: 7) e, in quanto tale, con la lingua e i linguaggi che gli danno forma e sostanza deve necessariamente confrontarsi, se del caso adeguandosi a nuove istanze linguistiche che dalla comunità dei parlanti promanano. In tal senso, come è stato autorevolmente ricordato, non è irrilevante che il linguaggio giuridico sia “conservativo, maschile, in parte arcaico, in cui prevale la logica della conservazione e la cosiddetta non marcatezza” (Cavagnoli 2013: 76), ma a maggior ragione per questo, a parere di chi scrive, andrebbe operato uno sforzo di cambiamento in direzione di una rinnovata attenzione ai temi imposti dal perseguimento dell'eguaglianza sostanziale in ogni ambito, non ultimo quello linguistico (Bambi 2023: 993). Se la forma è sostanza, l'ordinamento giuridico italiano ha un problema, quantomeno di consapevolezza nell'uso della lingua. Pur concordando con la necessità di prevedere un quadro di regole flessibili che possano essere adattate caso per caso (Sabatini 1987: 99; Bambi 2015: 42), non sembra parimenti accettabile che non si riesca a seguire neanche indirizzi generalissimi sull'utilizzo di un linguaggio giuridico rispettoso del genere. L'impressione è che si voglia far passare l'uso casuale della lingua con un presunto uso “flessibile” della stessa, quando invece si tratta, come si diceva poco sopra, di mera inconsapevolezza linguistica¹.

Già a partire dalla lettera della Costituzione, si rileva una certa ambiguità lessicale che in taluni casi si avvale del maschile “neutro”, in talaltri specifica il riferimento a entrambi i sessi (D'Amico 2023: 217), così avallando, seppur non si dubiti che non ve ne fosse certo l'intenzione, l'immagine di una donna “tenuta nell'implicito” (Sabatini 1987: 99), che appartiene alla comunità ma alla quale non appare necessario conferire ogni volta

¹ Con eleganza, Robustelli (2018: 931–932) parla di “uso oscillante” del linguaggio di genere, auspicando una codificazione più rigida, risultando “difficilmente conciliabili con le caratteristiche del linguaggio giuridico la necessità di ricorrere al contesto pragmatico per interpretare l'uso del genere; la possibilità di interpretazione restrittiva o estensiva del genere grammaticale maschile, che non è codificata e per la quale non si può invocare una consuetudine dal momento che non si fonda sull'uso condiviso da parte della comunità; l'uso del solo genere grammaticale maschile che in un testo normativo può creare ambiguità e rendere arbitraria l'interpretazione anche perché non è possibile invocare una abitudine comportamentale diffusa”.

autonoma visibilità. Per quanto a suo tempo attentamente vagliato, anche il linguaggio con cui è stata scritta la Carta risulta oggi, a uno screening di genere condotto secondo la sensibilità attuale, perfezionabile.

La situazione non migliora se si scende al livello legislativo, rispetto al quale non esistono, negli atti specificamente dedicati al *drafting* normativo, indicazioni formali che quanto meno incoraggino l'uso di un linguaggio rispettoso del genere². Esiste solo una specifica disposizione, della quale pare di poter cogliere interessanti potenzialità applicative, che però restano tali e non si dispiegano come potrebbero e dovrebbero: il Codice delle pari opportunità (d. lgs. n. 198/2006) prevede che "l'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività". Così recita il disposto dell'art. 1, comma 4. Con apprezzabile sensibilità, il legislatore utilizza un termine – "formulazione" – che rinvia tanto al contenuto degli atti e delle attività di seguito elencate, quanto alla forma, vale a dire il linguaggio, con cui vengono elaborati. Se è vero, come è vero, che il linguaggio informa la realtà e nominare le cose le fa esistere, mentre non farlo significa relegarle nell'irrelevanza, quando non addirittura in un ambito di consapevole censura, allora inserire in un testo di legge una simile previsione significa lanciare un importante segnale di attenzione non soltanto alla sostanza, ma anche alla lettera della quale essa si veste. Tuttavia, siamo pur sempre di fronte a una disposizione di legge, incapace di vincolare gli atti equiparati e, pertanto, di condizionare efficacemente il tenore linguistico di essi³.

Interessante anche il più recente art. 4 della legge n. 162/2021, che introduce la certificazione di genere e rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione di specifici parametri per il suo conseguimento: il decreto poi emanato ha ricompreso tra questi, ai sensi della prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, la sussistenza di attività di comunicazione aziendale "che promuovano l'utilizzo di comportamenti e di un linguaggio in grado di garantire un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso delle diversità di genere"⁴.

Ulteriori riferimenti legislativi paiono non esservi, il che lascia intendere quanta poca rilevanza il legislatore statale attribuisca all'argomento.

Sensibilmente più virtuose le Regioni, che, nella loro attività legislativa, hanno dedicato al tema molta più attenzione, considerandolo utile sia a prevenire il compimento di atti discriminatori, sia a incentivare il raggiungimento della parità di genere. Quasi tutte, infatti, con poche eccezioni che ci auguriamo scompaiano presto del tutto, hanno

² Il riferimento è, in particolare, per le leggi statali, alle ben note Circolari dei Presidenti del Senato e della Camera del 20 aprile 2001, che tacciono sul punto, mentre, per le leggi regionali, il manuale intitolato "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi", c.d. "Manuale Rescigno", del 2007, reca l'indicazione, al paragrafo 14, di evitare l'uso di espressioni discriminatorie e di preferire le espressioni che consentono di non avvalersi del maschile come neutro universale. L'inserimento di questa previsione risale alla più recente revisione del manuale, avvenuta a ridosso dell'adozione del codice delle pari opportunità, ed è stato imposto, così si legge nella presentazione, dalla necessità di tenere conto delle "trasformazioni subite dal linguaggio anche in seguito alla mutata sensibilità sociale". Cfr. Malaisi (2011: 6 ss.).

³ Rinvio alle più precise considerazioni contenute nel mio già citato contributo.

⁴ Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, 29 aprile 2022.

introdotto nella propria legislazione territoriale riferimenti alla necessità di utilizzare un linguaggio non discriminatorio nella comunicazione normativa e istituzionale, dimostrando lucida consapevolezza di quanto questo impatti sulla costruzione di una società inclusiva e fondata sull'uguaglianza⁵.

La plethora di documenti concernenti l'utilizzo di un linguaggio giuridico non discriminatorio di cui parla taluna dottrina⁶, insomma, non si riferisce di certo a quel tipo di linguaggio giuridico che caratterizza il livello primario delle fonti dell'ordinamento italiano, che sembra opporre una strenua resistenza alle innovazioni linguistiche in generale e a quelle di genere in particolare. Più permeabile a quest'ultime il linguaggio amministrativo, che, a partire dall'adozione del *Codice di stile per le comunicazioni scritte delle Pubbliche Amministrazioni* nel 1993 ad opera del Dipartimento della Funzione Pubblica allora guidato da Sabino Cassese, si è aperto senza particolari remore alla pratica di un linguaggio rispettoso del genere (De Benedetto 2017: 92 ss.). Oggi, pressoché ogni amministrazione pubblica si è dotata di proprie linee guida in tema, a testimonianza di come il perseguimento della parità di genere, che si articola in una pluralità di sfaccettature tutte parimenti significative, passi anche attraverso un linguaggio non discriminatorio e rispettoso delle differenze, il che non vuol dire fingere che esse non esistano, ma, al contrario, valorizzarle e tutelarle attraverso ogni mezzo possibile.

⁵ Per una disamina dei singoli interventi regionali, Rallo (2022: 101 ss.). Solo per citare un paio di esempi, l'art. 6 della legge n. 24/2016 della Regione Sardegna sulla qualità della regolazione dispone che “la Regione, per garantire lo sviluppo delle proprie politiche di genere, riconosce e adotta un linguaggio non discriminante rispettoso dell'identità di genere, mediante l'identificazione sia del soggetto femminile che del soggetto maschile negli atti amministrativi, nella corrispondenza e nella denominazione di incarichi, di funzioni politiche e amministrative”. L'art. 9 della legge quadro n. 6/2014 della Regione Emilia-Romagna sulla parità e contro le discriminazioni di genere, invece, più ampiamente ed esplicitamente, recita: “1. La Regione riconosce, ai fini di uno sviluppo coerente delle proprie politiche di genere, che la lingua rispecchia la cultura di una società e ne è una componente fortemente simbolica e che l'uso generalizzato del maschile nel linguaggio è un potente strumento di neutralizzazione dell'identità culturale e di genere che non permette un'adeguata rappresentazione di donne e uomini nella società. 2. La Regione Emilia-Romagna opera per riconoscere, garantire e adottare un linguaggio non discriminante, rispettoso dell'identità di genere, identificando sia il soggetto femminile che il maschile in atti amministrativi e corrispondenza, denominazioni di incarichi, funzioni politiche ed amministrative. 3. Al fine di cui al comma 2, sarà predisposta idonea informativa al personale che tenga conto di una efficace semplificazione linguistica degli atti e di una redazione fedele ad un linguaggio comprensibile e veritiero oltre che rispettoso del genere. 4. Per stimolare e promuovere nuova coscienza linguistica finalizzata a riconoscere la piena dignità, parità, importanza del genere femminile e maschile, le strutture generali competenti in materia di semplificazione, pari opportunità, comunicazione, predispongono una rivisitazione del lessico giuridico e amministrativo di atti, provvedimenti, comunicazioni, nella direzione impressa dall'orientamento europeo e nazionale sul punto mediante raccolta e analisi di buone pratiche, formazione sulle strategie di comunicazione interne-esterne, applicazione di linee guida che potenzino il ruolo della comunicazione di genere, diffusione e promozione dei risultati”. Interessante il *disclaimer* contenuto nello Statuto della Regione Toscana, che all'art. 82, di chiusura del testo, chiarisce che “l'uso, nel presente Statuto, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi pubblici e stati giuridici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo”. Non si vede ragione per cui un inciso di questo tipo non possa essere inserito in ogni atto legislativo, anche statale, se la direzione continua a essere quella del maschile sovraesteso.

⁶ De Benedetto (2019: 84) parla di una “pletora di normative, linee guida e circolari (...) adottate da organizzazioni internazionali, istituzioni europee, parlamenti e governi nazionali, regioni ed enti locali nonché da singole amministrazioni” miranti a modificare la lingua in senso più rispettoso dell'uguaglianza di genere attraverso il cosiddetto *gender-fair language*. Per una carrellata di tali atti, si veda lo stesso contributo, ma anche D'Amico (2023: 217 ss.) e Malaisi (2011: 5 ss.).

Per tale ragione riteniamo di poter condividere senza riserve l'audace tesi da taluno sostenuta secondo la quale è lo stesso articolo 3 della Costituzione a consentire di giungere per via interpretativa al divieto di ingiustificate discriminazioni o equiparazioni mediante la lingua (Maestri 2019: 427–428): pur essendo assai improbabile che nella volontà dei Costituenti vi fosse un tale intendimento, non appare irragionevole attendersi che proprio il linguaggio degli atti che hanno maggiore impatto sulla vita delle persone siano formulati nel rispetto delle differenze di genere, evitando indebite assimilazioni. Per sua natura, infatti, si tratta di un linguaggio “performativo”, che produce effetti concreti, “fa cose”⁷, crea situazioni, impone obblighi e doveri, attribuisce diritti e facoltà, che, in altre parole, è in grado di produrre modificazioni e incidere in maniera unilaterale sulla sfera giuridica dei destinatari e delle destinatarie. A questo si aggiunga che l'utilizzo di un linguaggio giuridico rispettoso del genere costituisce anche il segnale inequivocabile del fatto che entrambi i generi sono parimenti considerati nella loro dignità, non solo grammaticale, e che vi è da parte delle istituzioni produttrici di norme il pieno riconoscimento del ruolo paritario che le donne rivestono all'interno della società. ***È, infatti, più che legittimo chiedersi, come è stato fatto, se*** dietro la presunta neutralità del diritto non si nasconda “una precisa dimensione e raffigurazione del mondo giuridico liberale dove lo spazio pubblico era totalmente riservato agli uomini” (D'Amico 2023: 216). Oggi, esso è liberamente abitato e frequentato anche dalle donne, grazie alle battaglie per la parità che hanno combattuto – e continuano a combattere – e agli importanti interventi legislativi e giurisprudenziali che nel tempo hanno ridisegnato la geografia politica, economica e sociale del Paese. Se anche il linguaggio giuridico, specialmente quello legislativo, recepisce l'istanza di una comunicazione ispirata al *gender fair language*, l'ordinamento compirebbe un significativo passo avanti nella direzione di una democrazia formalmente e sostanzialmente inclusiva.

4. “LE PAROLE SONO IMPORTANTI”. MA ANCHE I FATTI

In una celebre sequenza del film “Palombella rossa”, un Nanni Moretti visibilmente alterato grida a squarciagola che “le parole sono importanti!”. Se assumiamo che ciò valga normalmente nell'uso quotidiano del linguaggio, a maggior ragione dovremmo esserne persuasi quando parliamo di linguaggio giuridico, per sua natura dotato di una pervasività e di un'incisività del tutto peculiari, come si è poc'anzi esposto.

Ciò che contraddistingue il linguaggio giuridico, e quello normativo in particolare, ***è una sua intrinseca tendenza alla fissità, all'invariabilità***, una certa impermeabilità all'innovazione e all'adeguamento a nuovi canoni espressivi. Questa granitica stabilità, di regola giustificata con l'esigenza di salvaguardare la chiarezza e la certezza del diritto, finisce, tuttavia, per assumere il carattere di difesa aprioristica di una tradizione linguistica che va salvaguardata oltre ogni ragionevole limite e considerazione. Eppure, gli studiosi e le studiose che hanno evidenziato quanto ampi siano i margini di miglioramento di un linguaggio involuto, intricato e spesso inutilmente complesso non sono pochi (Mortara

⁷ Il riferimento è alla nota teoria degli atti linguistici performativi di Austin (1962).

Garavelli 2001; Ainis 2010; Bambi 2023). La tecnicità e il rispetto della tradizione non possono, ad avviso di chi scrive, essere ritenuti sufficienti ad arginare ogni tentativo di miglioramento della comunicazione giuridica, sia nei suoi tratti generali, sul piano della semplificazione del linguaggio, sia negli aspetti specificamente orientati al genere. Il linguaggio di genere costituisce a tutti gli effetti un'esplicazione delle c.d. *affirmative actions*, mediante le quali, come noto, si tenta di ripristinare condizioni paritarie di godimento ed esercizio dei diritti da parte delle donne rispetto agli uomini, in questo caso creando consapevolezza sull'utilizzo delle parole, così che anche la narrazione giuridica incorpori, sul piano formale, quelle istanze antidiscriminatorie che rendono una società moderna realmente aperta e inclusiva.

Come si è visto, la normazione, sul punto, è talora scarsa, disorganica, dispersiva, talaltra del tutto inesistente. Laddove essa è presente, inoltre, appare assai difficoltoso attribuirle una concreta capacità vincolante che possa obbligare all'utilizzo di un linguaggio rispettoso del genere. Siamo in un ambito di regolazione debole, i cui atti esprimono scarsa prescrittività e assumono valenza per lo più simbolica (De Benedetto 2019: 105), mancanti come sono di risposte sanzionatorie alla loro eventuale trasgressione. Si tratta per lo più di documenti di scarsa cogenza – linee guida, circolari, raccomandazioni, suggerimenti – contenenti regole di buona normazione facilmente aggirabili ove non politicamente utili e condivise.

Spesso, si sottolinea come l'imposizione di dettami linguistici dall'alto sia controproducente, sconsigliabile, inopportuna, inefficace, ma questo, a nostro avviso, è condivisibile limitatamente al linguaggio comune, atecnico, in cui è la comunità dei parlanti a stabilire in maniera spontanea come meglio utilizzare il linguaggio. Quando, invece, ci si riferisce al linguaggio giuridico, in particolare quello legislativo, riteniamo che l'introduzione di qualche regola che induca all'uso di un linguaggio non sessista sia non solo possibile, ma persino auspicabile, trattandosi, come si è già accennato, di un linguaggio costitutivo di atti che involgono le persone nel loro *status* di cittadine e cittadini e che, pertanto, si fa vero e proprio strumento di inclusione, democrazia e uguaglianza.

Lasciare alla sensibilità di chi elabora le norme la scelta in merito non sembra una strategia vincente; chi scrive si occupò già del tema una quindicina di anni or sono, suggerendo la più drastica, e forse, per qualcuno, bizzarra, delle azioni possibili: una modifica costituzionale che vincoli l'intera attività normogenetica al rispetto di un linguaggio non discriminatorio quanto al genere (Malaisi 2011: 14 ss.). Spiace constatare che, da allora, sul piano formale non sia cambiato sostanzialmente nulla, nonostante l'inflessa opera di studio e sensibilizzazione condotta soprattutto da autorevoli linguiste che da tempo si occupano della questione. Vi è, oggi molto più che in passato, grande attenzione al tema del linguaggio di genere, anche da parte di non addetti ai lavori, segno inequivocabile che qualcosa, a livello sociale, sta lentamente cambiando. Perché il linguaggio giuridico – specie, lo ripetiamo, quello della legge – resista tanto strenuamente, non è dato sapere. Vi sono casi in cui il “maschile neutro” potrebbe essere evitato senza problemi. La giustificazione più di frequente addotta al suo uso concerne le esigenze di chiarezza e leggibilità del testo, caratteristiche che, peraltro, nessun giurista si sognerebbe mai di sottovalutare o non considerare come fondamentali. Eppure, non crediamo che sostituire “elettori” con “corpo elettorale”, o “uomo” con “persona”, ad esempio, le mini.

Dalla linguistica ci viene l'indicazione di più di una soluzione percorribile: si può scegliere di rendere visibile il genere femminile, esplicitando ambedue le forme, o di oscurare

entrambi i generi – usando nomi collettivi o privi di referenza di genere, riformulando la frase con pronomi relativi e indefiniti, usando la forma passiva o quella impersonale –, scegliendo di volta in volta la via migliore *e più adeguata al contesto* (Fiorentino 2022: 170). L’inserimento di tali indicazioni almeno tra le “Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi” del 1986 sarebbe già un simbolico (e non solo) primo passo avanti in direzione di un linguaggio non discriminatorio a tutti i livelli della gerarchia delle fonti dell’ordinamento interno e, in generale, del diritto nel suo complesso.

BIBLIOGRAFIA

- ABBATECOLA Emanuela, 2016, “Sessismo a parole”, (in:) *Genere e linguaggio*, Fabio Corbisiero, Pietro Maturi, Elisabetta Ruspini (a cura di), Milano: Angeli, 138–158.
- AINIS Michele, 2010, *La legge oscura. Come e perché non funziona*, Roma–Bari: Laterza.
- AUSTIN John Langshaw, 1962, *How to Do Things with Words*, Oxford: Oxford University Press.
- BALDIN Serena, 2016, “Eguaglianza di genere e principio antisubordinazione. Il linguaggio non discriminatorio come caso di studio”, *Genius* 1: 74–88.
- BAMBI Federigo, 2015, “Se sia bene applicare le regole della lingua di genere alla lingua del diritto”, *Cultura e diritti* 4, 1: 39–44.
- BAMBI Federigo, 2023, “Scrittura giuridica e parità di genere”, *Nuova Giurisprudenza Civile Commentata* 4: 990–993.
- CAVAGNOLI Stefania, 2013, *Linguaggio giuridico e lingua di genere: una simbiosi possibile?*, Alessandria: Dell’Orso.
- CAVAGNOLI Stefania, 2020, *Il potere delle parole. La lingua come atto democratico*, https://www.treccani.it/magazine/atlanter/cultura/Il_potere_delle_parole.html (consultato il 10 aprile 2025).
- D’AMICO Marilisa, 2023, “Linguaggio discriminatorio e garanzie costituzionali”, *Rivista AIC* 1: 198–254.
- DE BEAUVOIR Simone, 1961, *Il secondo sesso*, Milano: Il Saggiatore.
- DE BENEDETTO Maria, 2019, “Uguaglianza di genere, lingue e linguaggio: un punto di vista di diritto pubblico”, *Diritto amministrativo* 1: 83–123.
- FIorentino Giuliana, 2022, “Sessismo nel linguaggio ed equità di genere: studi italiani”, (in:) *Empowerment delle donne. Una lettura interdisciplinare*, Mariassunta Cuozzo, Loredana Tullio (a cura di), Napoli: ESI, 160–170.
- GHENO Vera, 2021, “Lo schwa è un esperimento. E sperimentare con la lingua non è vietato”, *MicroMega*, <https://www.micromega.net/vera-gheno-intervista-schwa> (consultato il 10 aprile 2025).
- GUASTINI Riccardo, 2006, *Il diritto come linguaggio. Lezioni*, Torino: Giappichelli.
- MAESTRI Gabriele, 2019, “Linguaggio giuridico di genere e cariche istituzionali: rileggere l’uguaglianza”, (in:) *70 anni dopo tra uguaglianza e differenza. Una riflessione sull’impatto del genere nella Costituzione e nel costituzionalismo*, Barbara Pezzini, Anna Lorenzetti (a cura di), Torino: Giappichelli, 421–433.
- MALAISSI Barbara, 2011, *Il linguaggio di genere in ambito giuspubblicistico*, <https://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=18074&dpath=document&dfile=03052011101352.pdf&content=I1%2BLinguaggio%2Bdi%2Bgenere%2Bin%2Bambito%2Bgiuspubblicistico%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B> (consultato il 10 aprile 2025).
- MORTARA GARAVELLI Bice, 2001, *Le parole e la giustizia*, Torino: Einaudi.
- PODDIGHE Elena, 2020, “Il legislatore (a)sessista: il dibattito sul ‘linguaggio di genere’ in un libro recente”, *Diritto dell’informazione* 1: 1–16.
- POGGI Francesca, 2022, Il genere tra grammatica e società. Strategie di contrasto agli usi sessisti della lingua, *Notizie di Politeia* 147: 12–23.

- RALLO Marina, 2022, “Le Regioni e la disciplina del linguaggio di genere”, *Studi parlamentari e di politica costituzionale* 211: 101–126.
- ROBUSTELLI Cecilia, 2008, *intervista* a noidonne.org, <https://www.noidonne.org/articoli/ci-che-non-si-dice-non-esiste-01578.php> (consultato il 10 aprile 2025).
- ROBUSTELLI Cecilia, 2018, “Uguaglianza nella differenza. ‘Genere’, linguaggio comune e linguaggio giuridico”, (in:) *“Acciò che ‘l nostro dire sia ben chiaro”*. *Scritti per Nicoletta Maraschio*, Marco Biffi, Francesca Cialdini, Raffaella Setti (a cura di), Firenze: Accademia della Crusca, 917–933.
- SABATINI Alma, 1987, “Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana”, (in:) *Il sessismo nella lingua italiana*, Alma Sabatini (a cura di), Roma: Presidenza del Consiglio dei Ministri, 97–122.